

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 86.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI ⁽³⁹⁴⁾

OMISSIS

Art. 86 (*Fermo di beni mobili registrati*) ^{(395) (400) (401) (402) (403) (404)}

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'[articolo 50](#), comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. ^{(396) (398) (399)}
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. ⁽³⁹⁷⁾
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'[articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

⁽³⁹⁴⁾ Per la struttura precedente le modifiche apportate dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), vedi l'Allegato redazionale in calce al presente provvedimento.

⁽³⁹⁵⁾ Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1° luglio 1999.

⁽³⁹⁶⁾ Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. q\), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

⁽³⁹⁷⁾ Comma così sostituito dall'[art. 52, comma 1, lett. m-bis\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

⁽³⁹⁸⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189](#) (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con [ordinanza 1° - 17 dicembre 2015, n. 269](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 51, 1ª Serie speciale), dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli [artt. 2 e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#), in combinato disposto con gli [artt. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) – come sostituito dall'[art. 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) – e 91-bis del medesimo [D.P.R. n. 602 del 1973](#) e con l'[art. 1, comma 1, lettera q\), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#); in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa

esecutiva con la *L. 4 agosto 1955, n. 848*, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

(399) La Corte costituzionale, con *ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 318* (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, come sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193* sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con *ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 364* (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193*, e quale interpretato autenticamente dall'*art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione.

(400) La Corte costituzionale, con *ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 188* (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 149* (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(401) La Corte costituzionale, con *ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 161* (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(402) La Corte costituzionale, con *ordinanza 4-17 luglio 2007, n. 297* (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57 e 86, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione.

(403) Per la disciplina applicabile fino al 30 giugno 1999, cfr. art 91-bis, testo previgente del presente decreto.

(404) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell'*art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con *D.M. 7 settembre 1998, n. 503*. Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*, come modificato dal comma 26-quinquies dell'*art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.